

Comune di Caorle

Osservazioni alla Variante n. 24 al Piano degli Interventi
per l'ambito dei casoni lagunari
adottata con delibera di C.C. n° 3 del 18/01/2024

Urb. Francesco Finotto
PROTECO


Sommario

1.	Alessandro Galan	3
2.	Brussolo Alice	4
3.	Associazione tutela casoni Caorle	4
4.	De Lucca Marco e De Lucca Paolo	5
5.	Dionisio Crosera	5

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
1	Alessandro Galan	12138	22/03/2024	<p>Si tratta di un insieme articolato di più osservazioni all'Allegato 1 alle NTO, come di seguito precisato:</p> <p>a) Si chiede sia stralciato l'obbligo del requisito della pesca "professionale" nelle attività ammesse, ampliando l'utilizzo anche alla pesca sportiva o amatoriale e/o escludere da tale obbligo i casoni esistenti e/o i soggetti che ne abbiano la legittima titolarità.</p> <p>b) Consentire la realizzazione di un servizio igienico, limitato al solo wc, all'interno del casone, al fine di limitare la costruzione di ulteriori manufatti all'esterno.</p> <p>c) In alternativa e subordine a quanto sub lett. b) ammettere la realizzazione di un manufatto accessorio per ciascun casone non solo per pesca professionale, ma anche per finalità di pesca sportiva o amatoriale includendo nella norma anche i casoni esistenti.</p> <p>d) Fare salve le concessioni idriche esistenti relativamente all'approvvigionamento idrico disciplinato nella <i>Parte seconda – Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi</i>, art. 2.2.1.</p>	NO	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <p>a) Non si concorda con quanto osservato, poiché gli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sono sempre ammessi, mentre gli eventuali ampliamenti sono esclusivamente finalizzati all'ittiturismo e all'esercizio della pesca professionale. Si respinge l'osservazione.</p> <p>b) Si concorda che nell'ambito degli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sia ammessa la realizzazione di un servizio igienico, limitato al solo lavello e wc, all'interno del casone, pertanto, al punto 2.2.1 dell'Allegato alle N.T.O. – Sussidi operativi per gli interventi sui casoni, al primo comma dopo: "... <i>servizi igienici che andranno collocati esclusivamente all'interno del casone secondario</i>" si aggiunge il seguente disposto: "<i>fatta salva la possibilità di realizzare negli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti non utilizzati per finalità di ititurismo e di esercizio della pesca professionale, un servizio igienico, limitato al solo lavello e wc, all'interno del casone, di superficie massima di mq 3,00, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al presente punto 2.2.1 e successivo punto 2.2.2</i>".</p> <p>c) Non si concorda con quanto osservato poiché la realizzazione di eventuali manufatti accessori è esclusivamente finalizzata all'ittiturismo e all'esercizio della pesca professionale. Si respinge l'osservazione.</p> <p>d) Si concorda con quanto osservato e pertanto l'ultimo comma del punto 2.2.1 dell'Allegato alle N.T.O. – Sussidi operativi per gli interventi sui casoni, è sostituito dal seguente: <i>Fatte salve le forniture idriche esistenti, dovrà anche essere assicurato l'approvvigionamento idrico in quantità adeguate, che dovrà potrà avvenire mediante taniche o serbatoi fissi riempibili anche mediante il ricorso ad imbarcazioni opportunamente attrezzate.</i></p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
						Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente alle lettere b) e d). Si respinge relativamente alle lettere a) e c).
2	Brussolo Alice	16168	19/04/2024	Si chiede che sia consentito l'utilizzo dei casoni anche per attività diverse dall'ittiturismo al fine di garantirne la conservazione anche nell'ambito del turismo (riferimento ai casoni n. 65 e 66).	NO	Non si concorda con quanto osservato, poiché gli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sono sempre ammessi, mentre gli eventuali ampliamenti sono esclusivamente finalizzati all'ittiturismo e all'esercizio della pesca professionale. Si respinge l'osservazione.
3	Associazione tutela casoni Caorle	19472	15/05/2024	Si tratta di un insieme articolato di più osservazioni con le quali si chiede: 1) di considerare l'evoluzione tipologica del casone, considerando come valide sia la versione con il tetto fino a terra (fino al 1945) e con il tetto innalzato sopra una parete verticale (dal 1946 ad oggi). 2) Consentire l'uso abitativo del casone; 3) Consentire l'utilizzo dei casoni anche per fini diversi dall'ittiturismo, considerato che si tratta di un'attività molto ridotta nell'ambito degli attuali utilizzi. 4) Consentire che l'adeguamento igienico sanitario sia consentito a tutti i casoni, non solo a quelli utilizzati per ititurismo.	NO	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1) Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione non si concorda con la stessa poiché la finalità della variante urbanistica è promuovere il recupero e riqualificazione dei casoni esistenti quale elemento costitutivo delle zone umide della Laguna di Caorle, salvaguardandone la forma di architettura spontanea che nel corso dei secoli ha mantenuto immutata la sua tipologia formale e costruttiva, quale elemento distintivo originale e unico, di straordinario valore ambientale e paesaggistico, oltre che etnoantropologico. Si respinge l'osservazione. 2) Non si concorda con quanto osservato, poiché gli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sono sempre ammessi, mentre gli eventuali ampliamenti sono esclusivamente finalizzati all'ittiturismo e all'esercizio della pesca professionale. Si respinge l'osservazione. 3) Non si concorda con quanto osservato per le ragioni di cui al precedente punto n. 2). Si respinge l'osservazione. 4) Si concorda parzialmente con quanto osservato, nei limiti e con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 1 lettera b). Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
						al punto 4). Si respinge relativamente ai punti 1) 2) e 3).
4	De Lucca Marco e De Lucca Paolo	20176	20/05/2024	Si tratta della riproposizione della precedente osservazione n. 3.		Sulla base delle considerazioni contenute nella precedente controdeduzione n. 3 si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 4). Si respinge relativamente ai punti 1) 2) e 3).
5	Dionisio Crosera	20709	22/05/2024	Si tratta di un insieme articolato di più osservazioni con le quali si chiede: 1) Si definiscano delle regole per il prelievo dei materiali (canneto); 2) Ci sia una norma per la buona conduzione dei casoni, coinvolgendo di proprietari favorendo la formazione del personale, creando un registro degli autorizzati; 3) Alzare il livello della "sopa" in riferimento alla marea e agli eventi dovuti al cambiamento climatico; 4) Considerare dispositivi in grado di evitare il pericolo di incendi, oltre alle cappe metalliche e i camini sul colmo che non devono essere obbligatori;	NO	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1) Pur ritenendo che le regole per il prelievo dei materiali non siano di pertinenza della variante urbanistica, ma del piano di gestione del sito NATURA 2000 e delle misure di conservazione degli Habitat specifici codificati, <i>si prescrive l'utilizzo di materiale autoctono, ovvero proveniente dalla zona dell'Alto Adriatico.</i> Si accoglie l'osservazione. 2) Quanto richiesto non è di pertinenza di una norma urbanistica, ma di un eventuale accordo, regolamento o contratto che riguardi i proprietari ed eventuali conduttori. Si respinge l'osservazione. 3) Si concorda parzialmente con quanto osservato, sostituendo l'inciso " <i>fino a un massimo di 50 -70 cm sul pelo dell'acqua</i> " di cui al comma 2.1.2.1 dell'Allegato alle N.T.O. – Sussidi operativi per gli interventi sui casoni con il seguente disposto: " <i>fino a un massimo di 50 -70 cm sul medio mare</i> ". 4) Si concorda con quanto osservato, sostituendo al punto 2.1.2.3 - Caratteristiche costruttive e materiali, lettera c) accessori e finiture, al primo punto Focolare (fogher) la frase: " <i>La struttura, allo scopo di contenere fumi ed eventuali faville, dovrà essere completata da una cappa in materiale metallico sostenuta dalla struttura principale del casone e collegata ad un camino per il convogliamento all'esterno dei fumi da realizzarsi come specificato al punto successivo.</i> " È sostituita dalla seguente: " <i>La struttura, allo scopo di</i>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>5) Rendere le cavane simili ai casoni, evitando le coperture piatte;</p> <p>6) Evitare che i casoni diventino ristoranti, limitando il numero di presenze;</p> <p>7) Si favorisca la manutenzione periodica dei casoni coinvolgendo i proprietari;</p> <p>8) Organizzare un servizio di monitoraggio della laguna sia in termini ambientali che paesaggistici.</p>		<p><i>contenere fumi ed eventuali faville, dovrà essere completata da una cappa in materiale metallico sostenuta dalla struttura principale del casone e collegata ad un camino per il convogliamento all'esterno dei fumi da realizzarsi come specificato al punto successivo, ovvero potranno essere considerati altri dispositivi come spacca fiamma in metallo, griglia o lamiera, idonei a ridurre il rischio di incendio”.</i></p> <p>5) Quanto richiesto non dà luogo a procedere poiché è già previsto dalle NTO - Repertorio degli Approdi e delle Cavane. Si respinge l'osservazione.</p> <p>6) Quanto richiesto non dà luogo a procedere poiché è già previsto dalle NTO. Si respinge l'osservazione.</p> <p>7) Quanto richiesto non è di pertinenza di una norma urbanistica, ma di un eventuale accordo, regolamento o contratto che riguardi i proprietari ed eventuali conduttori. Si respinge l'osservazione.</p> <p>8) Quanto richiesto non dà luogo a procedere poiché, pur essendo condivisibile, non è di pertinenza della Variante urbanistica. Il monitoraggio della Laguna è di pertinenza del piano di gestione del sito NATURA 2000 ovvero di uno specifico Regolamento per la gestione della Laguna di Caorle che interessi tutti gli Enti competenti e gli operatori. Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente ai punti 1) 3) e 4). Si respinge relativamente ai punti 2) e da 5) a 8).</p>